**Messaggio**

**8000** 26 maggio 2021 DFE / DECS

# Modifica della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD)

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la modifica dell’art. 46 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) volta a disciplinare il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio e ad una specifica inerente il congedo paternità, unitamente all’introduzione di un nuovo art. 84g LORD relativo alla gestione della documentazione del dipendente pubblico deceduto o scomparso.

**I. CONGEDO DI ASSISTENZA A UN FIGLIO CON GRAVI PROBLEMI DI SALUTE DOVUTI A MALATTIA O INFORTUNIO**

Il 1° luglio 2021 entrerà in vigore il nuovo art. 329i del Codice delle obbligazioni (CO), che disciplinerà il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia e infortunio per un massimo di 14 settimane. La definizione di gravi problemi di salute è sancita nell’art. 16o della Legge sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 1952 (LIPG, che entrerà anch’esso in vigore il prossimo mese di luglio) il quale precisa i caratteri distintivi rispetto alle malattie ed agli infortuni di poco conto.

Il congedo è conferito ai lavoratori che hanno diritto a un’indennità di assistenza secondo gli art. 16i-16m LIPG. Il diritto al congedo secondo il CO sussiste quindi solo se lo stesso verrà anche indennizzato attraverso le indennità di perdita di guadagno (IPG).

Il congedo deve essere esercitato entro 18 mesi (calcolati dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera) in una volta sola o a giorni. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane (possono concordare una ripartizione diversa dal congedo), che possono esercitare anche contemporaneamente. Il datore di lavoro dovrà essere messo al corrente delle modalità di fruizione del congedo, ovvero della suddivisione dello stesso tra i genitori e dei giorni di congedo previsti. Lo stesso andrà inoltre informato in caso di modifica di queste modalità.

Questo congedo introdotto a livello nazionale per l’assistenza ai figli non è attualmente previsto nell’ordinamento giuridico cantonale; infatti l’attuale legislazione cantonale (LORD) prevede soltanto un congedo per malattia grave dei figli, genitori, coniugi della durata di 10 giorni.

Il Governo, ritenuta l’importanza di agevolare i genitori in questi momenti difficili, propone di adeguare le disposizioni cantonali riprendendo le nuove normative federali. Il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, che si vuole introdurre con questa modifica legislativa, è pensato e concepito per quei genitori che devono assistere i loro figli gravemente malati ed il cui decorso della malattia prevede lunghi periodi di cure; esso consentirà di migliorare notevolmente la situazione dei genitori interessati, che potranno così beneficiare di un congedo adeguato, compatibile con le loro esigenze e quelle dei datori di lavoro. Questo congedo salvaguarda inoltre anche le risorse economiche del nucleo famigliare in quanto in passato non era inusuale che uno dei genitori rinunciava al proprio impiego per assiste i figli malati.

Con questa modifica legislativa si intende pertanto allineare l’ordinamento giuridico cantonale a quello federale con l’introduzione di specifiche disposizioni relative al congedo di assistenza.

I congedi pagati sono disciplinati nell’art. 46 LORD. Si propone quindi di inserire una nuova lett. ibis al cpv. 1 dell’art. 46 e un nuovo cpv. 6 del seguente tenore:

I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:

**art. 46 lett. ibis**

*per gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio a un’indennità di assistenza ai sensi degli art. 16i-16m LIPG, al massimo di 14 settimane. Il congedo può essere esercitato in una volta sola o a giorni.*

**art. 46 cpv. 6**

*il congedo di assistenza deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Essi possono concordare una ripartizione diversa del congedo.*

Il congedo di assistenza per gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio differisce dal congedo per malattia grave dei figli (art. 46 cpv. 1 lett. f LORD) e dal congedo per malattia dei figli in età inferiore ai 15 anni (art. 46 cpv. 1 lett. i LORD). Questi tre congedi non sono cumulabili. Di seguito una breve esposizione inerente il loro campo di applicazione.

La nozione del congedo di assistenza per gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio è definita dal diritto federale (art. 16o LIPG): un figlio ha gravi problemi di salute se cumulativamente vi è un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica; il decorso o esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso; sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

Il congedo per malattia grave di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. f LORD concede al dipendente di assistere in gravi situazioni, durante il tempo di lavoro, il coniuge, il partner registrato, i figli, la madre e il padre. Con malattia grave ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. f LORD s’intende una patologia che mette il paziente in pericolo imminente di vita, un ricovero in un reparto di cure intensive oppure un’operazione a altro rischio. Non è invece da considerare malattia grave ai sensi del suddetto articolo, ogni malattia a decorso cronico, sia essa di origine tumorale o altro, ad eccezione di un acuto e grave peggioramento dello stato clinico tale da metter il paziente in pericolo imminente di vita.

L’articolo non si applica in particolare a eventuali disagi dati al dipendente dall’assenza del congiunto (p. es. la moglie è ricoverata per operazione di appendicite e il dipendente richiede il congedo per occuparsi dei figli) e nemmeno alla necessità di assistenza al congiunto durante una patologia cronica progredente che non rientra nei criteri di gravi situazioni sopraelencati.

Il congedo per malattia dei figli in età inferiore ai 15 anni (art. 46 cpv. 1 lett. i LORD) è volto a permettere al dipendente di assistere i propri figli in caso di malattie non gravi. Esso è dunque applicabile quando la fattispecie non adempie le condizioni del congedo per malattia grave di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. f e del congedo di assistenza di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. ibis LORD.

**II. CONGEDO PATERNITÀ**

In occasione della votazione popolare del 27 settembre 2020, il progetto per l’introduzione di un congedo di paternità pagato è stato accettato dal popolo svizzero. I padri e neo padri potranno quindi fruire di un congedo pagato di due settimane (10 giorni) entro sei mesi (in modo scaglionato) dalla nascita di un figlio. Il congedo sarà finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno, come l’indennità di maternità. Il congedo, che sarà disciplinato dal nuovo art. 329*g* del Codice delle obbligazioni (CO) è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

A livello cantonale, a decorre dal 1° marzo 2018, la LORD riconosce ai padri e neo padri un congedo paternità della stessa durata (10 giorni) del congedo paternità a livello federale. L’art. 35 cpv. 1 del Regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt) disciplina le modalità di fruizione del congedo, prevedendo che lo stesso:

* sia consumato entro 30 giorni dall’evento per gli impiegati;
* sia consumato subito per i docenti; solo per giustificati motivi e se non si oppongono esigenze di servizio, previa autorizzazione del servizio centrale, può essere consumato entro 30 giorni dall’evento. Questa specificità per i docenti è legata alla necessità di garantire la continuità dell’insegnamento, evitando un eccessivo spezzettamento delle assenze.

Rispetto alle nuove disposizioni federali, l’attuale legislazione cantonale differisce nella modalità di godimento del diritto, entro 30 giorni a livello cantonale e entro sei mesi a livello federale, con l’ulteriore specificità dei docenti. Inoltre, la disposizione attualmente in vigore non disciplina il caso in cui il padre, che non risulta padre legale fin dalla nascita, riconosce il figlio entro sei mesi dalla nascita.

L’adeguamento del congedo paternità cantonale a quello federale richiede una modifica dell’art. 46 cpv. 1 l) LORD limitatamente all’inserimento del caso in cui il dipendente o docente diventa padre legale entro sei mesi dalla nascita del seguente tenore.

**art. 46 cpv. 1 lett. l)**

*l) per nascita di figli o riconoscimento di figli entro 6 mesi dalla nascita 10 giorni lavorativi (congedo paternità);*

È altresì necessaria una modifica dell’art. 35 RDSt che preveda l’inserimento del lasso di tempo (6 mesi) per il godimento del diritto in modo scaglionato, ma che d’altro lato tenga anche conto della specificità dei docenti. In analogia deve essere modificato l’art. 2d cpv. 1 lett. d del Regolamento sul personale ausiliario dello Stato del 3 aprile 1990.

Gli adeguamenti ai regolamenti citati approvati dal Governo prevedono l’allineamento alla normativa federale per gli impiegati, stabilendo che il congedo paternità di 10 giorni potrà essere consumato in settimane o giorni entro sei mesi dall’evento. Per i docenti gli approfondimenti intrapresi evidenziano invece la necessità, nell’ottica di garantire la continuità dell’insegnamento, di mantenere il principio del consumo immediato del congedo, a meno che per giustificati motivi e nel rispetto delle esigenze di servizio, non possa essere consentito un diverso utilizzo del congedo.

**III. TUTELA DEI DIRITTI DI PERSONALITÀ IN CASO DI DECESSO O DI SCOMPARSA DI UN DIPENDENTE PUBBLICO**

**1. Introduzione**

La presente modifica di legge è intesa a colmare l’attuale lacuna legislativa nella LORD concernente la tutela dei diritti di personalità in caso di decesso o di scomparsa di un dipendente pubblico. Benché, infatti, al momento del decesso, i diritti di personalità del dipendente pubblico si estinguano (per inciso ricordiamo che giusta l’art. 175 del Codice penale svizzero (CP) in caso di diffamazione e calunnia diretta contro una persona defunta o dichiarata scomparsa il diritto di querela spetta ai congiunti; l’art. 262 CP punisce inoltre il turbamento della pace dei defunti), altre persone possono essere toccate nei loro diritti allorquando il dipendente pubblico deceduto o scomparso lascia sul posto di lavoro e nella sua postazione elettronica di lavoro dati e documenti che li riguardano. Per scomparsa non si intende solo quella dichiarata sulla base dell’art. 35 del Codice civile svizzero (CC) ma anche l’abbandono del posto di lavoro ingiustificato e prolungato senza che vi siano indizi per la ricomparsa della persona in tempi ragionevoli. L’istanza di dichiarazione di scomparsa secondo il Codice civile può essere presentata dopo almeno un anno dalla sparizione avvenuta in pericolo di morte o dopo cinque anni dall’ultima notizia negli altri casi. Per la gestione delle attività dell’amministrazione cantonale non si può attendere un periodo così lungo.

Al momento del decesso o della scomparsa di un dipendente pubblico, il datore di lavoro è confrontato con la necessità di garantire la gestione, da un lato, degli affari correnti e delle pratiche in giacenza presso l’ufficio e la postazione elettronica di lavoro in questione e, dall’altro, del materiale e della documentazione personale e privata del dipendente.

Poiché l’elaborazione dei dati personali in questione avviene per il tramite di una raccolta di dati predisposta o predisponibile per l’identificazione di persone conformemente all’art. 4 cpv. 5 della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e che la stessa raccolta implica un’elaborazione sistematica di dati ai sensi dell’art. 4 cpv. 4 LPDP, essa presuppone il proprio disciplinamento in una base legale (art. 6 cpv. 1 LPDP). Quest’ultima deve essere di rango formale, potendo l’elaborazione in questione interessare dati personali meritevoli di particolare protezione (combinati art. 4 cpv. 2 e 6 cpv. 1, seconda frase, LPDP).

La nuova norma s’inserisce nel Titolo V della LORD relativo alla protezione dei dati.

L’art. 84g introduce la base legale formale per l’accesso all’ufficio e alla postazione di lavoro elettronica del dipendente deceduto o scomparso. Le modalità di accesso all’ufficio e alla postazione di lavoro e la definizione delle persone incaricate di gestire queste procedure saranno disciplinate a livello di regolamento. Il secondo capoverso istituisce la possibilità di ricorrere alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza contro le decisioni di accesso ai documenti personali o privati da parte di terzi. Legittimate a ricorrere saranno le persone che dimostreranno un interesse giuridico o di fatto. Tale interesse è presunto in caso di stretta parentela (s’intendono ad esempio i figli, i genitori, il partner convivente nell’ambito di un concubinato qualificato) o di matrimonio rispettivamente unione domestica registrata con la persona deceduta. Chi deciderà sull’accesso alla documentazione deve ponderare gli interessi in gioco e considerare se la documentazione richiesta contenga dati personali concernenti altri terzi, la cui trasmissione potrebbe comprometterne i diritti.

**IV. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

La presente modifica di legge non è prevista dalle linee direttive e non ha nessuna conseguenza sul piano finanziario.

**V. ATTI PARLAMENTARI**

Con il presente messaggio è da considerare superata dai fatti l’iniziativa parlamentare del 25 gennaio 2021 presentata nella forma generica da Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò per la modifica della LORD “Il congedo di paternità è realtà!”. Contrariamente alla richiesta degli iniziativisti il congedo paternità, cosi come previsto dal diritto federale, sarà trasposto nella sua integralità nel diritto cantonale con una specifica modifica del RDSt, segnatamente con la modifica dell’art. 35. Non risulta infatti necessaria una modifica della LORD.

**VI. CONCLUSIONI**

Visto quanto precede, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a voler adottare la proposta di modifica di legge di cui al presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

**LEGGE**

**sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD); modifica**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 maggio 2021 n. 8000 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I**

La legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 46 cpv. 1 lett. ibis, l e cpv. 6 (nuovi)**  1I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:  (…)  ibis) per gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio a un’indennità di assistenza ai sensi degli art. 16i-16m LIPG, al massimo di 14 settimane. Il congedo può essere esercitato in una volta sola o a giorni;  (…)  l) per nascita di figli o riconoscimento di figli entro 6 mesi dalla nascita 10 giorni lavorativi (congedo paternità);  (…)  6Il congedo di assistenza deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo. |

**II**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2021.

Disegno di

**LEGGE**

**sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD); modifica**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 maggio 2021 n. 8000 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I**

La legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
| **Gestione della documentazione del dipendente pubblico deceduto o**  **scomparso** | **Art. 84g**  1L’accesso all’ufficio e alla postazione di lavoro elettronica in caso di decesso o scomparsa di un dipendente pubblico è disciplinato mediante regolamento.  2Contro le decisioni sulle richieste di accesso ai documenti personali o privati da parte di terzi è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. |
|  | **Art. 84h**  *ex art. 84g* |
|  | **Art. 84i**  *ex art. 84h* |
|  | **Art. 84j (nuovo)**  *ex art. 84i* |

**II**

1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.